

# ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Noi sottoscritti dichiariamo di voler costituire un'associazione culturale per promuovere la conoscenza e la pratica del gioco di ruolo e del gioco da tavolo. L'associazione sarà denominata "Revelsh Blind Beholders" ed avrà la sua sede in VEROLENGO (TO), via Borgonuovo n. 33.

Il patrimonio sociale sarà costituito dal versamento degli associati all'atto dell'iscrizione, dalle donazioni e dal ricavato che si potrà ritrarre nelle manifestazioni ludiche organizzate dall'associazione stessa.

L'assemblea dei soci eleggerà un consiglio direttivo, il quale durerà in carica 2 anni, ma prima della scadenza potrà essere riconfermato per un uguale periodo di tempo.

All'interno del consiglio direttivo verranno eletti un presidente ed un segretario.

Potranno essere ammessi a fare parte dell'associazione, a giudizio insindacabile del consiglio direttivo, i cittadini che ne faranno richiesta.

I soci fondatori:

Barbera Andrea

Barbera Diego

Gaviglio Gianmarco

Greco Giovanna

Mauro Renato

Chivasso, 25 agosto 2004

# STATUTO

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. - E' costituita l'associazione culturale "Revelsh Blind Beholders", una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto.
- Art. 2. - L'associazione Revelsh Blind Beholders persegue i seguenti scopi:
- diffondere la cultura ludica come mezzo di intrattenimento e di interazione tra le persone;
  - ampliare la conoscenza della cultura ludica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, mediante la dimostrazione e l'utilizzo del materiale ludico, sia commerciale sia autoprodotta;
  - diffondere senza scopo di lucro materiale ludico autoprodotta.
- Art. 3. - L'associazione Revelsh Blind Beholders, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- organizzare manifestazioni ludiche finalizzate alla dimostrazione ed all'apprendimento del gioco di ruolo e del gioco da tavolo;
  - organizzare tornei per introdurre l'aspetto agonistico nel gioco di ruolo e da tavolo;
  - pubblicare un sito internet per favorire lo scambio culturale tra i soci e con altre persone ed associazioni;
  - ogni altra attività che permetta il raggiungimento degli scopi delineati nell'articolo 2.
- Art. 4. - L'associazione Revelsh Blind Beholders è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- Art. 5. - Gli organi dell'associazione sono:
- l'assemblea dei soci;
  - il consiglio direttivo;
  - il presidente;
  - il segretario.
- Art. 6. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

## **TITOLO II**

### **I SOCI**

Art. 7. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato dal consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 8. - L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo.

Art. 9. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione od espulsione dall'associazione. Tali sanzioni sono inappellabili.

Art. 10. - Il socio che intenda recedere dall'associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata un mese prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. La recessione dall'associazione non comporta alcun rimborso di quanto versato come quota associativa. In caso di mancato versamento della quota annuale l'associazione viene automaticamente a decadere.

## **TITOLO III**

### **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Art. 11. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto nel caso in cui abbia raggiunto l'età di 14 anni. I soci con età inferiore ai 14 anni hanno diritto di partecipare all'assemblea e di intervenire alle discussioni, ma non hanno eleggibilità passiva.

Art. 12. - L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno. Quella straordinaria può essere convocata:

- dal presidente dell'associazione;
- su richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri;
- su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei soci;

Art. 13. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il consiglio direttivo;
- fissare le direttive per l'attività dell'associazione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare il regolamento interno;
- deliberare le modifiche allo statuto.

Art. 14. - L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- tutti i compiti citati nell'articolo precedente;
- sciogliere e rieleggere il consiglio direttivo;
- sciogliere l'associazione.

Art. 15. - L'assemblea ordinaria dei soci è convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di venti giorni prima della data fissata per l'adunanza, in località da indicarsi nell'avviso di convocazione. Ha la finalità di provvedere e di deliberare sulle attività svolte dall'associazione, sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci attraverso i mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante i mezzi ritenuti opportuni dal consiglio direttivo.

Art. 16. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione.

Art. 17. - Per la costituzione legale dell'assemblea ordinaria e per la validità delle sue delibere, è necessario l'intervento di almeno il cinquanta per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione. Nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti. La data di questa seconda sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio. Ogni socio può presentare un massimo di due deleghe.

Art. 18. - L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano in carica nel consiglio direttivo. Il segretario dell'associazione provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 19. - Per la costituzione legale dell'assemblea straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei soci, sia in prima sia in seconda convocazione. L'assemblea straordinaria delibera con almeno i tre quinti dei voti favorevoli.

Art. 20. - Per lo scioglimento dell'associazione è necessario raggiungere un quorum dei quattro quinti dei soci complessivi dell'associazione stessa.

Art. 21. - I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3 e quanto stabilito dagli articoli 20 e 21.

#### **TITOLO IV IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 22. - Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione Revelsh Blind Beholders. Il consiglio direttivo è composto da cinque membri, più un membro per ogni venti soci iscritti all'associazione oltre i primi venticinque (nel momento in cui l'elezione viene indetta), eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri. I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica due anni. Ai membri del consiglio compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate, previa approvazione del consiglio direttivo stesso.

Art. 23. - Le modalità di elezione del consiglio direttivo sono contenute nel regolamento interno. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno del cinquanta per cento degli elementi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. In caso sia vacante un posto nel consiglio direttivo le modalità di rielezione sono contenute nel regolamento interno."

Art. 24. - Il consiglio direttivo può riunirsi dal vivo se convocato da:

- il presidente;
- almeno due dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno un terzo dei soci.

In alternativa, il consiglio direttivo può svolgere le attività necessarie attraverso gli strumenti che ritenga idonei.

Art. 25. - Il consiglio direttivo nomina al suo interno il presidente ed il segretario dell'associazione, che rimangono in carica per l'intera durata del consiglio.

Art. 26. - Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- gestire le attività dell'associazione;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- deliberare sull'ammissione dei soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inviare o presentare ai soci tramite i mezzi ritenuti opportuni dal consiglio direttivo stesso.

Art. 27. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 28. - Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti. Il presidente deve essere eletto durante la prima riunione del consiglio direttivo in carica. Egli convoca e presiede il consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale scritta per la gestione di attività varie, previa approvazione del consiglio direttivo.

Art. 29. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal presidente.

Art. 30. - Il segretario si occupa della gestione delle attività ordinarie dell'associazione. Il segretario deve essere eletto durante la prima riunione del consiglio direttivo in carica.

## **TITOLO V**

### **RISORSE ECONOMICHE**

Art. 31. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea dei soci, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 32. - L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo di ogni anno e quello consuntivo deve essere mostrato. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 33. - In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto all'ente comunale di assistenza, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 34. - Tutte le cariche elettive sono gratuite.